DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 6 luglio 1984

che fissa il prezzo di mercato mondiale per i piselli, le fave e le favette di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82

(84/377/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2036/82 del Consiglio, del 19 luglio 1982, che stabilisce le norme generali relative alle misure speciali per i piselli, le fave e le favette (1), modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/84 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2036/82, del 19 luglio 1982, prevede che il prezzo del mercato mondiale dei prodotti in oggetto di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1431/82 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1032/84 (4), debba essere determinato in base alle offerte effettuate sul mercato mondiale, escluse quelle che non possono essere considerate rappresentative della tendenza reale del mercato; che, se nessuna offerta può essere presa in considerazione per la determinazione del prezzo del mercato mondiale, detto prezzo viene determinato in base ai prezzi registrati sui mercati dei principali paesi esportatori; che, nell'ipotesi precitata, tale prezzo è fissato ad un livello uguale al prezzo d'obiettivo per i prodotti in questione;

considerando che, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2049/82 della Commissione, del 20 luglio 1982, relativo alle modalità di determinazione dei prezzi del mercato mondiale nel settore dei piselli, delle fave e delle favette (5), il prezzo medio del mercato mondiale è determinato su 100 kg di prodotti alla rinfusa, consegnati a Rotterdam, di qualità sana ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1033/84 del Consiglio (6); che, ai fini della determinazione di tale prezzo, sono prese in considerazione soltanto le offerte più favorevoli e riguardanti le consegne più ravvicinate, escluse, quelle relative ad un prodotto fluttuante;

considerando che, per le offerte e per le quotazioni che non rispondono alle condizioni sopraindicate, si procederà agli adeguamenti necessari, in particolare quelli contemplati all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2036/82;

considerando che il prezzo del mercato mondiale può essere differenziato, a seconda che si tratti di piselli, di fave o di favette;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il prezzo del mercato mondiale di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2036/82 è fissato a 27 ECU/100 kg.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Essa è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1984.

Fatto a Bruxelles, il 6 luglio 1984.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

(1) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 1.
(2) GU n. L 164 del 22. 6. 1984, pag. 3.
(3) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28.
(4) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 39.
(5) GU n. L 219 del 28. 7. 1982, pag. 36.
(6) GU n. L 107 del 19. 4. 1984, pag. 41.